

CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI
CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA DI ROMA 2024.
CIG B072A321DE**

TRA

FONDAZIONE EUROMA 2024 con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, C.F. _____, P.
IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____
_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di
seguito, per brevità, anche solo “**Fondazione**”);

E

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese
di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA
_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro
_____, in persona del _____ e Legale
rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da
_____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese

di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____ e Legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”)

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO

- a)** che la Fondazione Euroroma 2024, istituita dalla FIDAL, dal CONI e da Sport e salute S.p.A., svolge le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione dei Campionati Europei di Atletica leggera di Roma 2024;
- b)** che Sport e salute S.p.A., ai sensi dell’art. 63, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, è iscritta di diritto, quale Centrale di committenza, nell’elenco istituito dall’ANAC ai sensi del comma primo della medesima norma;
- c)** che per l’esperimento della procedura atta all’individuazione di un fornitore

cui affidare le prestazioni in oggetto, la Fondazione Euroroma 2024 si è avvalsa di Sport e salute S.p.A in qualità di Centrale di committenza, ai sensi dell'art.63, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

d) che Sport e salute ha quindi svolto attività di committenza ausiliaria in favore della Fondazione Euroroma 2023, giusta Accordo Quadro sottoscritto tra Sport e Salute S.p.a. e la Fondazione Euroroma 2024 in data _____ e relativo Atto Esecutivo sottoscritto in data _____;

e) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal Codice, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 36/2023; in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, del servizio di organizzazione ed erogazione dei servizi di trasporto occorrenti allo svolgimento dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 attraverso una Procedura negoziata sottoscritta indetta da Sport e salute con Lettera di Invito del _____ (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o "Gara");

f) che sussistono i requisiti di legge per non applicare il cd. stand still period;

g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato Tecnico") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa RCT/RCO rilasciata dalla _____ ed avente n. _____, stipulata con le modalità indicate dal Committente;

i) che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

j) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;

k) **[SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE]** che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia,

si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. L'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e

domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME
REGOLATRICI**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli eventuali Allegati e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: Lettera di Invito, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); **2)** Capitolato Tecnico e relativi allegati, accettati dall'Operatore Economico con la formulazione dell'offerta e con la sottoscrizione del presente Contratto; **3)** l'offerta economica presentata.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nella documentazione richiamata al precedente comma 1;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, per brevità, anche solo "Codice");

c) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

d) dal codice civile e dall'eventuale Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione consultabili sul sito internet dello stesso;

e) dal Codice Etico della Fondazione.

3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole alla

Fondazione.

4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modifiche autoritative dei prezzi migliorative per la Fondazione, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO] In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della Fondazione. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei

provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto la Fondazione affida al Fornitore il servizio di organizzazione ed erogazione dei servizi di trasporto occorrenti allo svolgimento dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.

3. [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Fondazione eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine la Fondazione accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.

Art. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il Responsabile Unico del Progetto, nonché Direttore dell'esecuzione del Contratto, è il Dott. Paolo Carito, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale della Fondazione verso il Fornitore per la gestione del presente

Contratto.

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso la Fondazione per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte della Fondazione. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, numero fax _____ ed indirizzo PEC _____.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare alla Fondazione, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo del Contratto, riferito alla durata indicata al successivo art. 6, comma 1, è pari ad Euro 740.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi della manodopera.

2. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

L'importo dei costi della manodopera è pari ad Euro ____ al netto dell'IVA.

Tali costi, già ricompresi nell'importo contrattuale di cui sopra, saranno

corrisposti al Fornitore, in rate fisse, in relazione al valore del singolo ordine, come meglio specificato all'art.15.

L'importo di cui al precedente comma 1 rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Fondazione.

1. La Fondazione non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 14 del Codice.

2. Il Fornitore non può pertanto avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il Contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

3. I corrispettivi contrattuali (determinati sulla base dell'offerta formulata dal Fornitore) sono indicati nella seguente tabella:

4. Gli importi sopra indicati si intendono comprensivi di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore.

6. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra

attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale fatta eccezione per il costo degli eventuali permessi richiesti per l'accesso alle ZTL del centro di Roma, eventualmente necessari per l'erogazione dei servizi richiesti in sede di ordinativo di fornitura, che saranno remunerati in aggiunta alle tariffe orarie come disciplinato nel capitolato tecnico fermo restando il limite massimo di spesa sopra indicato.

Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il Contratto decorre dalla data della stipula e/o dalla data di avvio delle attività ed ha validità fino alla conclusione dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 e, comunque, fino al completamento delle prestazioni contrattuali.

2. La Fondazione emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura/del servizio, comunque entro il corrispettivo massimo di cui al precedente art. 5, comma 1.

3. Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento del corrispettivo massimo di cui al precedente art. 5, comma 1.

4. La Fondazione si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 121 del Codice.

5. [DA INSERIRE NEI CASI IN CUI È PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA] Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni sino alla data della stipula.

Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL

FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, fatta eccezione per il costo degli eventuali permessi richiesti per l'accesso alle ZTL del centro di Roma, eventualmente necessari per l'erogazione dei servizi richiesti in sede di ordinativo di fornitura, che saranno remunerati in aggiunta alle tariffe orarie, come disciplinato nel capitolato tecnico e fermo restando il limite massimo di spesa di cui al precedente art. 2.2..

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Fondazione, assumendosene ogni relativa alea.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Fondazione, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti indicati al precedente art. 1, comma 1;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti indicati al precedente art. 1, comma 1;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Fondazione;

f) comunicare tempestivamente alla Fondazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre alla Fondazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

h) manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui la Fondazione tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

k) uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico della Fondazione.

6. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici della Fondazione dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la Fondazione nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Fondazione continueranno ad essere utilizzati dal personale della Fondazione e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Fondazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione.

11. Il Fornitore si obbliga a:

- a)** dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;
- b)** garantire le prestazioni contrattuali nei luoghi che verranno indicati in sede d'ordine.

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni oggetto del presente Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto la Fondazione può affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo

Fornitore.

14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 108, comma 9 in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente ai costi della manodopera e agli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all’art. 110 del Codice, in merito alla valutazione delle offerte anormalmente basse.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi

anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE]
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore - *se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*), la Fondazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Fondazione e direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore - *se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*), di cui al periodo precedente, la Fondazione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Fondazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*).

9. Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1997, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare alla Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti richiesti ai fini di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

b) comunicare alla Fondazione, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 10 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Fondazione può effettuare apposite verifiche ispettive.

Le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dalla Fondazione anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le

norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.

2. Le verifiche ispettive possono riguardare:

a) le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;

b) gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

c) tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. Qualora venga accertato, a seguito di verifiche ispettive, che le prestazioni contrattuali sono state rese in maniera difforme da quanto previsto dalla documentazione di gara, la Fondazione può richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e/o la sostituzione dei prodotti non conformi, senza alcun onere a carico della Fondazione stessa. In tal caso la fattura riferita al prodotto o al servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non sarà liquidata dalla Fondazione. Qualora il Fornitore non provveda a sostituire il prodotto o a ripetere l'attività, la Fondazione può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

5. La verifica di conformità sarà svolta dalla Fondazione nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 114 e 116 del Codice.

6. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se risulti

che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

7. La Fondazione, ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale, può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 11 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. I servizi oggetto del Contratto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi in esso indicato o indicati in sede d'ordine.

2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se risulti che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

3. Tutti gli oneri e le spese per le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi sono a carico del Fornitore.

4. La Fondazione potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle prestazioni rese disponibili.

5. La Fondazione ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 12 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico

Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con la Fondazione e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **(SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE)** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.

5. Il Fornitore, previa comunicazione alla Fondazione, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con la Fondazione nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di

revisione, avuto riguardo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT dei prezzi al consumo

2. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dal Fornitore - ovvero comunicata dalla Fondazione – a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dalla Fondazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, al termine delle prestazioni contrattuali eseguite regolarmente

2. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

Al presente Contratto non si applica l'art. 125 del Codice in quanto le singole prestazioni contrattuali vengono rese prima dei 15 giorni previsti dall'articolo citato.

3. La fattura può essere emessa solo dopo aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP.

4. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

5. Il Codice destinatario SDI riferito alla Fondazione è: M5UXCR1.

6. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >

7. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L. 50/2017, la Fondazione rientra nell’ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti della Fondazione, le relative fatture emesse:

a) dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”;

b) dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dalla Fondazione all’Erario.

8. La Fondazione si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

a) che non siano trasmesse in modalità elettronica;

b) per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);

c) per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso

di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Fondazione può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

Il pagamento dell'importo dovuto sulla base dei singoli ordinativi verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f..

10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le

transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore*) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore*) e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. *(se il subappalto è stato richiesto dal fornitore)* Il Direttore dell'esecuzione del contratto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

8. Con riferimento ai sub-contratti diversi dai subappalti, Il Fornitore si obbliga a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dell'esecuzione del Contratto si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i

del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18 - PENALI

1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nella documentazione di gara, comporta l'applicazione delle penali indicate nel Capitolato Tecnico cui si rinvia.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle

penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Fondazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Fondazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Fondazione a giustificare l'inadempienza, la Fondazione può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La Fondazione può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi, se richiesta ai fini della stipula del Contratto, della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. La Fondazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10%

dell'importo del Contratto, la Fondazione può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Fondazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Codice;

b) sono state superate le soglie di cui al comma 2 dell'art. 120 del Codice relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 120;

c) sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 120, comma 7 del Codice;

d) sono state superate le soglie di cui al comma 3 dell'art. 120 del Codice;

e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice;

g) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

i) (se richiesta ai fini della stipula del Contratto) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 23 ("Garanzia definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione;

j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Fondazione, ai sensi dell'art. 30 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");

k) nei casi di cui agli Art. 10 - ("Verifiche Ispettive"), Art. 11 - ("Verifiche di conformità"), Art. 13 - ("Obblighi di riservatezza"), Art. 15 - ("Fatturazioni e pagamenti"), Art. 16 - ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), Art. 17 - ("Trasparenza"), Art. 18 - ("Penali"), Art. 21 - ("Subappalto"), Art. 25 - ("Divieto di cessione del contratto e dei crediti"), **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** ("Garanzia definitiva"), Art. 24 - ("Manleve e polizza assicurativa"), Art. 28 - ("Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"), Art. 30 - ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore"), Art. 32 - ("Tutela della privacy e trattamento dei dati personali") del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dai suoi allegati;

l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 18 ("Penali") del presente Contratto;

m) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

n) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

o) **[SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE] [MANTENERE SE VIENE AMMESSO AVVALIMENTO IN GARA]**in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 114, comma 9, del Codice.

2. La Fondazione deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, la Fondazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con

funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. La Fondazione, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare (se richiesta ai fini della stipula del Contratto) la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, la Fondazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi

del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Fondazione, per porre fine all'inadempimento, la Fondazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente (se richiesta ai fini della stipula del Contratto) la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122 commi 4 e 5 del Codice.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Fondazione avrà diritto di escutere, se richiesta ai fini della stipula del Contratto, la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 20 - RECESSO

1. Le Parti convengono che la Fondazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, del Codice;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Inoltre, la Fondazione può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Fondazione stessa, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, la Fondazione potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte della Fondazione delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Art. 21 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO]

2. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____

3. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

4. Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 e 95 del Codice;

c) dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Fondazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Fondazione revocherà l'autorizzazione.

7. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

8. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede alla verifica dell'effettiva

applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Fondazione, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l'Aggiudicatario il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per vicende imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

11. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Fondazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Fondazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

12. Ai sensi dell'art 119 comma 6 del Codice, il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c), del Codice.

13. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

14. Trova applicazione l'art. 119, comma 11 del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Fondazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva l'ipotesi del subappalto a cascata.

16. In caso di inadempimento da parte della Fondazione agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Fondazione può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o

fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del Contratto prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

La Fondazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 22 - SUBCONTRATTO

1. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a)** il nome del sub-contraente;
- b)** l'importo del sub-contratto;
- c)** l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore della Fondazione.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, fermo restando quanto previsto nell'art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

4. La garanzia opera nei confronti della Fondazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Fondazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

8. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice, in caso di inottemperanza alla reintegrazione di cui al punto precedente, la stessa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Art. 24 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Fondazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti richiesti dalla Fondazione.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena

operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”), con conseguente ritenzione, se richiesta ai fini della stipula del Contratto, della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 4.

6. Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, la Fondazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità della Fondazione di incamerare, se richiesta ai fini della stipula del Contratto, la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione della Fondazione. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all’art. 120, comma 12, del Codice nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del

precedente art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 124 del Codice.

Art. 27 - SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza la Fondazione può procedere all’esecuzione d’ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore alla Fondazione con un anticipo di almeno 7 giorni.

4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Art. 28 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L.

n. 190/2012.

2. Il Fornitore si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Fondazione. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Fondazione può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 29 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 30 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi della Fondazione.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne la Fondazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Fondazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti della Fondazione, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 31 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

Art. 32 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; la Fondazione tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte della Fondazione al Fornitore di attività di

trattamento di dati personali lo stesso è nominato “Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Fondazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Fondazione Euroroma 2024

Il Fornitore

Il Direttore Generale

Il Rappresentante legale

[Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate]

[Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e
norme collegate]

ALLEGATO AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO OCCORRENTI ALLO
SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA
DI ROMA 2024
CIG: B072A321DE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del
Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le
clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare
specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO; **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**DURATA CONTRATTUALE; Art. 7 - OBBLIGAZIONI
GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 8 - OBBLIGHI DEL
FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO; Art. 9 -
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 10 - VERIFICHE
ISPETTIVE; Art. 11 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ; Art. 13 - OBBLIGHI
DI RISERVATEZZA; Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI; Art. 15 -
FATTURAZIONE E PAGAMENTI; Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI; Art. 17 - TRASPARENZA; Art. 18 - PENALI; Art. 19 -

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 20 - RECESSO; Art. 21 - SUBAPPALTO; Art. 22 - SUBCONTRATTO; **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**GARANZIA DEFINITIVA; Art. 24 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA; Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Art. 28 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; Art. 30 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE Art. 31 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE;

Il Fornitore

Il Rappresentante legale

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]